

## **NOTA INFORMATIVA SUL DL SOSTEGNI BIS**

(a cura della Direzione Servizi Tributari Confcommercio MiLoMB)

Estensione e proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 4) - *Proroga del credito per il settore turismo* - Il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo è stato esteso fino al 31 luglio 2021, anziché fino al 30 aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, che ne godono a partire dal mese di marzo 2020 o aprile 2020 se stagionali.

Si ricorda che il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% sui canoni di affitto d'azienda:

- a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta prece-dente;
- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019;
- persone fisiche proprietarie di abitazioni locate esenzione IMU 2021 con sfratto per morosità.

Estensione del credito per le mensilità gennaio-maggio 2021 - Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del cosiddetto decreto "Sostegni bis" (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), nonché agli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il suddetto credito d'imposta viene riconosciuto relativamente ai canoni versati dei mesi da gennaio a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il suddetto credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione e del 30% dell'ammontare dei canoni per affitto d'azienda.

**Dettaglianti con ricavi superiori a 15 milioni di euro** - In sede di conversione in legge, il credito di imposta in esame è esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore cd. decreto "Sostegni bis" (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 e spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il beneficio spetta, anche in assenza dei requisiti indicati, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

Persone fisiche proprietarie di abitazioni locate - Esenzione IMU 2021 con sfratto per morosità (art. 4-ter) - In sede di conversione in legge, è stata prevista l'esenzione dal versamento dell'IMU per l'anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità. In particolare, l'agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità:

- entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giungo 2021;
- successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

In questi casi l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU riguarda i predetti immobili abitativi locati. Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021 entro la scadenza del 16 giugno 2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta versata. Le modalità per richiedere il rimborso saranno stabilite con un apposito decreto del MEF.

Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Proroga al 2022 (art. 7, co. 5) - Il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi (art. 10, D.L. n. 83/2014) previsto nella misura del 65% è prorogato al 2022 per soggetti "solari".